

Statuto dell'Associazione Culturale

“LUPETTI PETRURESI 1964”

Art.1 – Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione denominata “**Lupetti Petruresi 1964**” con sede legale in Forino (AV) alla via G. Pascoli, la quale è retta dal seguente statuto. L'Associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza la necessità di integrare la presente scrittura.

Art.2 – Natura e scopi

L'Associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopo di lucro. L'Associazione ha lo scopo di:

- proporre la valorizzazione e lo sviluppo del folk locale e nella fattispecie il **“Gruppo Folk ballo o ‘ntreccio”**;
- tutelare e promuovere lo sviluppo dell'artigianato con iniziative a suo sostegno, quali fiere, mostre od altro;
- tutelare il patrimonio storico, architettonico, artistico, archeologico e paesaggistico;
- promuovere dibattiti, inchieste e scambi con altre associazioni italiane ed estere;
- svolgere cicli di conferenze, pubblicare attraverso organi di stampa il risultato del lavoro svolto e quanto altro interessa i problemi suddetti;
- studiare i problemi dell'occupazione artigianale, industriale ed agricola, documentando l'impedimento allo sviluppo economico, culturale, civile delle proprie persone e delle famiglie nei singoli ambienti delle città e della campagna e ricercare mezzi atti a superare tali impedimenti;
- rivalutare e promuovere la conoscenza e la diffusione degli sport e giochi popolari.
- promuovere in collaborazione con i ministeri interessati o altri enti locali, corsi professionali e culturali, seminari di studi, incontri di studio e corsi specializzati;
- promuovere lo sviluppo culturale, sociale e fisico degli associati mediante l'esercizio dello sport e il sano e proficuo impegno del tempo libero, al fine di innalzare la qualità della vita;
- promuovere e rendere operanti le attività legate alla cultura, in particolare quelle connesse alle tradizioni popolari, anche a fini ricreativi e di utilizzazione del tempo libero;
- promuovere attività di valorizzazione delle feste e tradizione popolari;
- organizzare manifestazioni a carattere artistico, culturale e sportivo soprattutto in riferimento all'educazione dei giovani.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- svolgere, pur non avendo fini di lucro, attività economiche sia rivolte a soci ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali; gli eventuali utili andranno interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale;
- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari;
- affiliarsi a Federazioni nazionali.

Art.3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art.4 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio e le entrate sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;
- b) dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali;
- e) da contributi di soggetti pubblici e privati;
- f) dai proventi derivanti da attività commerciali connesse all'attività istituzionale.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Art.5 - Funzionalità

L'associazione garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art.6 – Domanda di ammissione dei soci

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono far parte dell'Associazione tutti i soci in regola con le quote sociali. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano domanda con apposito modulo e la validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale. Con la domanda l'aspirante assume l'impegno di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni, i regolamenti ed i programmi adottati in conformità di essi. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione sono, salvo i rimborsi spese e le indennità di trasferta, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

Art.7 – Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Hanno diritto al voto i soci che abbiano dato l'adesione all'Associazione da almeno un anno dalla presentazione della domanda. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art.8 – Decadenza dei soci

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) non ottemperanza alle disposizioni statutarie regolamentari.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino ala delibera assembleare.

Art.9 – Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente
- e) il Cassiere-Tesoriere
- f) il Segretario
- g) i Revisori dei conti
- h) il Collegio dei Proviviri.

Art.10 – Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano, ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale, i quali dovranno intervenire personalmente non essendo ammesse deleghe. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni e coloro che abbiano dato l'adesione all'Associazione da almeno un anno dalla presentazione della domanda.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo cinque giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo lettera e/o posta elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ossia entro il trenta di aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché dell'associazione, per la nomina dei Revisori dei conti e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori, l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. L'assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare le modifiche statutarie oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un terzo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata mezz'ora dopo la prima convocazione (per lo scioglimento dell'Associazione vedi art.18 del presente Statuto). Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Art.11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea, purché in numero dispari. I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, i soci che hanno dato l'adesione all'Associazione da almeno un anno dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Non possono far parte del Consiglio Direttivo più di due soci legati da rapporto di parentela entro il secondo grado. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni. Il Consiglio Direttivo una volta eletto, nella sua prima riunione, procederà alla nomina del Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Cassiere-Tesoriere, e conferirà varie deleghe ai consiglieri. Il consigliere decade dal suo incarico dopo tre assenze consecutive non giustificate. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, a cura del Presidente o quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei consiglieri indicando espressamente gli argomenti da trattare, almeno una volta al mese e ogni qualvolta se ne ravvede la necessità, la convocazione avverrà minimo cinque giorni prima mediante comunicazione ai consiglieri a mezzo lettera e/o posta elettronica. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art.12 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci; relaziona sull'attività culturale, sociale, sportiva, amministrativa e tecnica all'Assemblea dei soci; cura i rapporti con gli organi esterni, enti pubblici, associazioni, eccetera. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari.

Art.13 – Vice Presidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art.14 – Cassiere-Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivi e preventivi sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art.15 – Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Art.16 – Revisori dei conti

I Revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci in occasione della nomina del Consiglio Direttivo, è organo di controllo amministrativo-finanziario, approvano il bilancio consuntivo relazionando all'Assemblea dei soci; **non necessariamente devono aderire all'Associazione**. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea nomina tra i tre eletti il Presidente dei Sindaci ed in sua assenza ne fa le veci il membro effettivo più anziano. Il collegio dei Revisori dei conti rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo, sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi e non devono avere, in seno al Consiglio Direttivo, rapporti di parentela fino al terzo grado.

Art.17 – Collegio dei probiviri

Il collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti, costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono tre, il Presidente e due membri effettivi durano in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art. 8.

Art.18 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.19 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.